



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6524 del 2023, proposto da Gabriella Trevisan, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dodaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Avvocatura dello Stato;
- Commissione Interministeriale Ripam - Associazione Formez PA;
- Commissione d'esame,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Anna Muraca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria finale di merito, pubblicata sul sito web di Formez Pa in data 24 febbraio 2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.293 (duemila duecento novantatre) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con profilo di Operatore amministrativo - Assistente gestionale (Codice AMM), da inquadrare nell'Area II, Posizione economica F2, Categoria B, Parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e della Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, illogico ed ingiusto rispetto ai titoli di studio dichiarati in domanda, posizionandola al posto n. 3.497 fra i candidati idonei - non vincitori, ed attualmente già posposta e scivolata al n. 3.581 a causa dei ricorsi esperiti per lo stesso motivo;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o connesso, sempre nella parte di interesse della ricorrente, con particolare ma non esclusivo riferimento: alla graduatoria provvisoria del concorso; ai verbali della commissione esaminatrice; ove occorra, e *in parte qua*, al Bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 - 4^a Serie speciale, laddove lesivo o interpretato in modo lesivo per la ricorrente;

ovvero per la disapplicazione

della clausola del Bando di cui all'art. 7 comma 3 previo accertamento della sua illegittimità per l'errata, illogica e discriminatoria valutazione dei titoli di studio;

e per la condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in epigrafe – previo accertamento e declaratoria del diritto della odierna ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore in graduatoria – a riesaminare la sua posizione disponendo la rettifica in aumento del punteggio

assegnatele nella graduatoria impugnata in relazione alla valutazione dei titoli di studio e rispetto a quello attribuito per il titolo di studio posseduto e validamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso, adottando ogni conseguente provvedimento opportuno e idoneo a tutelare i diritti della ricorrente; in ogni caso, con l'ordine alla P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, idoneo ed utile a tutelare la sua posizione giuridica

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preliminarmente osservato che, ancorché parte ricorrente risulti aver flaggato, nel Modulo Deposito Ricorso, la casella in corrispondenza della richiesta di provvedimento cautelare monocratico, nondimeno l'atto introduttivo del giudizio non reca alcuna richiesta in tal senso; per l'effetto, escludendosi che vi sia luogo a provvedere ex art. 56 c.p.a.;

Ulteriormente preso atto che la parte stessa ha chiesto, *“data la difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati e comunque visto il numero rilevante delle persone da chiamare in giudizio”*, autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita

sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all’espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell’Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- dichiara non doversi provveder ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
- accoglie l’istanza ex art. 41 c.p.a. ed autorizza l’integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione;
- fissa, ai fini della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, la Camera di Consiglio del 24 maggio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 aprile 2023.

Il Presidente
Roberto Poli

IL SEGRETARIO